Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 8 febbraio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. **2408.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1615, riguardante provvedimenti per l'esecuzione dei lavori connessi con l'Esposizione universale di Roma e l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1615, riguardante provvedimenti per l'esecuzione dei lavori connessi con l'Esposizione universale di Roma e l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. **2409.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. **2410.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1869, contenente modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1869, contenente modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. **2411.**

Trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'articolo 3 del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme che regolino il diritto a trattamento di quiescenza da parte degli ufficiali di complemento e dei loro aventi causa, e che stabiliscano la valutazione dei servizi, nonchè la misura della pensione, per gli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento acquistano diritto a trattamento normale di quiescenza al compimento del ventesimo anno di servizio effettivo valutabile in pensione.

Per gli ufficiali predetti non sono utili ai fini di pensione i servizi resi a domanda o col consenso degli interessati e in ogni caso quelli non obbligatori ai sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali, salvo che si tratti di servizi prestati volontariamente presso unità mobilitate in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale.

La liquidazione della pensione è effettuata con le norme stabilite per gli ufficiali del servizio permanente in vigore alla data di cessazione dal servizio valutabile ed in base, in ogni caso, alle aliquote di un quarantesimo sulle prime lire quattromila della media triennale degli stipendi ed altri assegni utili a pensione effettivamente ed integralmente percepiti, e di un sessantesimo sulla rimanente somma.

Agli ufficiali di complemento non competono gli aumenti previsti dalle disposizioni in vigore a titolo di studi preliminari.

Per la liquidazione della pensione, che sarà effettuata a domanda, terrà le veci del decreto di cessazione dal servizio l'atto amministrativo di ricollocamento in congedo.

Art. 2.

Durante i servizi utili a pensione ai sensi del precedente articolo deve essere effettuata sugli stipendi la ritenuta del sei per cento in conto entrate del tesoro.

Qualora nei periodi di servizio pensionabile prestati nel ruolo del complemento non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto tesoro, all'atto del conferimento della pensione l'ufficiale deve versare al tesoro in aggiunta alle ritenute che normalmente gravano sulle pensioni, una somma pari al sei per cento degli stipendi complessivamente goduti nei periodi medesimi. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, può essere suddivisa in ritenute mensili sulla pensione, in misura non superiore al quinto della pensione stessa.

Art. 3.

Gli ufficiali della riserva che prestino servizio presso unità mobilitate in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, hanno diritto di ricongiungere il servizio stesso con quello utile in pensione precedentemente reso, al fine di conseguire il diritto a trattamento normale di quiescenza, nella misura e con le condizioni stabilite negli articoli precedenti.

Art. 4.

Agli ufficiali di complemento e di riserva provvisti di pensione vitalizia di riposo che prestino servizio in reparti mobilitati in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, all'atto del loro ricollocamento in congedo sarà nuovamente liquidata la pensione di cui erano in godimento, in relazione al nuovo servizio prestato presso i reparti suddetti e sulla base della media di stipendio adottata nella precedente liquidazione, salvo il diritto al trattamento, ove sia il caso e se più favorevole, di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.

Il trattamento di quiescenza spettante a norma dei precedenti articoli è riversibile alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ivi contemplati, nella misura e con le norme stabilite per le famiglie degli ufficiali in servizio permanente, ad eccezione della disposizione contenuta nell'articolo 125 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Agli effetti della tempestività del matrimonio, si considera cessazione dal servizio la data in cui l'ufficiale cessò dal servizio pensionabile.

In nessun caso potrà farsi luogo a liquidazione di pensione o di assegni vitalizi o temporanei, non privilegiati, a favore degli ufficiali contemplati nei precedenti articoli o loro aventi causa, qualora alla data di cessazione dal servizio pensionabile non sia stato raggiunto il limite di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1.

Art. 6.

Sulle pensioni di riversibilità conferite ai termini del precedente articolo sarà operata o continuata la ritenuta a favore del tesoro indicata nel secondo comma dell'articolo 2.

Art. 7.

Il servizio prestato in qualità di ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dagli ufficiali delle altre Forze armate dello Stato presso reparti mobilitati della Milizia stessa, in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, agli effetti del trattamento di quiescenza per anzianità di servizio è equiparato al servizio prestato nei ruoli di provenienza coi gradi in essi rivestiti e con gli stipendi inerenti a detti gradi.

Tale servizio forma oggetto di variazione nella matricola militare di provenienza degli interessati.

Art. 8.

Per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che siano inquadrati in reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, le pensioni privilegiate ordinarie dirette e di riversibilità vengono liquidate con le norme dei militari del Regio esercito, secondo il grado rivestito e gli stipendi o le indennità di carica o le paghe percepiti nei reparti stessi.

Le pensioni di guerra vengono liquidate in base alla seguente tabella di equiparazione:

a) *Ufficiali*

Luogotenente generale	equiparato a	Generale di divisione
Console generale	»	» Generale di brigata
Console	»	» Colonnello
Primo seniore	»	» Tenente colonnello
Seniore	»	» Maggiore
Centurione	»	» Capitano
Capo manipolo	»	» Tenente
Sotto capomanipolo	»	» Sottotenente

b) *Sottufficiali*

Primo aiutante	equiparato a	Maresciallo maggiore
Aiutante capo	»	» Maresciallo capo
Aiutante	»	» Maresciallo ordinario
Primo capo squadra	»	» Sergente maggiore
Capo squadra	»	» Sergente

c) *Truppa*

Vice capo squadra	equiparato a	Caporal maggiore
Camicia nera scelta	»	» Caporale
Camicia nera	»	» Soldato

Art. 9.

I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo delle Forze armate, anche se sprovvisti di pensione, che prestino servizio presso unità mobilitate in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, hanno diritto di ricon-

giungere il servizio stesso con quello utile in pensione precedentemente reso, al fine di liquidare la pensione per anzianità di servizio sulla base della media degli stipendi o delle paghe effettivamente e integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo.

Art. 10.

Ai sottufficiali provvisti di pensione, che durante il richiamo presso reparti mobilitati in tempo di guerra o di mobilitazione conseguono la nomina ad ufficiale delle categorie in congedo, la pensione di cui erano in godimento sarà aumentata in relazione al nuovo servizio prestato, ferma restando la media degli stipendi adottati nella precedente liquidazione, salvo il diritto al trattamento di cui agli articoli 1 e 3, se più favorevole.

Art. 11.

Per i sottufficiali e militari di truppa in congedo delle Forze armate, anche se provvisti di pensione, il servizio prestato presso reparti mobilitati della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, anche parziale, è equiparato, agli effetti di pensione, a servizio militare effettivo.

All'atto della cessazione dal servizio pensionabile essi hanno diritto di liquidare o di liquidare nuovamente un trattamento di quiescenza con le norme dei militari del Regio esercito contenute negli articoli 9 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, e 10, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e in base ai gradi rivestiti nelle Forze armate di provenienza.

Per i sottufficiali si considerano pensionabili gli stipendi e le paghe che sarebbero spettate se il servizio stesso fosse stato reso nei ruoli originari.

Tale servizio forma oggetto di variazione nella matricola militare di provenienza degli interessati.

Art. 12.

Il presente decreto ha effetto dal 5 febbraio 1935-XIII, salve le maggiori concessioni comunque già effettuate, alla data di pubblicazione del decreto stesso, con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali.

Nulla è innovato per quanto si riferisce al trattamento di quiescenza della Milizia forestale, della Milizia della strada e di quella portuaria.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo e per i sottufficiali e militi della forza in congedo della Milizia forestale e della Milizia della strada, il trattamento di quiescenza è regolato dalle norme vigenti per i pari grado dell'arma dei carabinieri Reali appartenenti alla stessa categoria.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2412.

Contributo dovuto dal Governatorato di Roma allo Stato, per l'anno 1937, per i servizi unificati di polizia della Capitale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 400 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1937 il contributo del Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale;

Udito il Governatore di Roma;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo dovuto per l'anno 1937 dal Governatorato di Roma all'Amministrazione dello Stato per i servizi unificati di polizia della Capitale è stabilito nella somma di lire diciotto milioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2413.

Riconoscimento della personalità giuridica della Vice Provincia italiana della Congregazione delle Suore della Carità e dell'Istruzione cristiana di Nevers, con sede in Firenze.

N. 2413. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Vice Provincia italiana della Congregazione delle Suore della Carità e dell'Istruzione cristiana di Nevers, con sede in Firenze, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 400.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2414.

Dichiarazione formale dei fini di n. 10 Confraternite con sede in Roma.

N. 2414. R. decreto 14 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 10 Confraternite con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1938-XVI, n. 13.

Attribuzione del provento dell'addizionale su talune imposte erariali di cui al R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, e stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, della somma di 30 milioni in relazione al provento dell'addizionale, istituita con il successivo R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, convertito, con modificazioni nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 639, che istituisce una addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, che istituisce una addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, in sostituzione dell'addizionale istituita con il detto R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171;

Viste le leggi 24 giugno 1937-XV, n. 942, e 7 giugno 1937-XV, n. 856;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le assegnazioni a fini assistenziali previste dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, e di stabilire le norme relative alla erogazione di dette assegnazioni, nonchè di provvedere allo stanziamento di un primo fondo in conto del provento di cui al citato R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi stanziati e da stanziare in bilancio ai fini assistenziali, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 639, saranno assegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno provvederà al reparto dei fondi suindicati tra le provincie del Regno in relazione alle necessità dell'assistenza; il Prefetto distribuirà con eguale criterio la quota attribuita alla rispettiva provincia fra gli Enti comunali di assistenza della provincia stessa. È abrogato il terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171.

Art. 3.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze.

In diminuzione:

Cap. n. 38. — Somme da erogare per fini di assistenza sociale ecc. (Soppresso):

In conto competenza . . . . . L. 9.381.000 —
In conto residui . . . . . . » 11.907.160,87

Ministero dell'interno.

In aumento:

Cap. n. 97-*quater* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per fini di assistenza sociale in relazione al provento dell'addizionale ad imposte dirette ed a quelle di registro, successione, manomorta ed ipotecarie, istituita col Regio decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171:

In conto competenza . . . . . L. 9.381.000 —
In conto residui . . . . . . » 11.907.160,87

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1937-38, è istituito il nuovo capitolo n. 35-*bis* con la denominazione « Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, in relazione al provento dell'addizionale ad imposte dirette ed a quelle di registro, successione, manomorta ed ipotecarie, nonchè ad imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 » e lo stanziamento di lire trentamilioni (L. 30.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1938-XVI, n. 14.

Riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1872;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con R. decreto-legge in data 27 ottobre 1937-XV, n. 1872, è sostituito dal seguente:

Ufficiali di pubblica sicurezza.

Gruppo *A*.

Grado		Numero dei posti
5°	Questori di 1ª classe ed Ispettori generali di 1ª classe	60
6°	Questori di 2ª classe ed Ispettori generali di 2ª classe	83
7°	Vice questori	81
7°	Commissari Capi	143
8°	Commissari	470
9°	Commissari aggiunti	498
10°	Vice commissari	464
11°	Vice commissari aggiunti	
	Totale	1799

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595.

E' altresì abrogata la disposizione dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441.

Per il conferimento delle promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° del ruolo predetto si osservano le disposizioni generali di cui all'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Per il conferimento dei posti di grado 5° disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine normalmente prescritto dalle vigenti norme per la promozione all'indicato grado è ridotto alla metà.

Il presente decreto entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 14. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1938-XVI.
Istruzioni sul servizio del Casellario giudiziale in Libia.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto l'art. 206 dell'ordinamento giudiziario per la Libia, approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167;

Ritenuta l'opportunità di emanare istruzioni sul servizio del casellario giudiziale in Libia, per i cittadini italiani metropolitani e stranieri e per gli apolidi, nonchè istruzioni sul servizio del casellario per le sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie del Regno nei confronti dei cittadini italiani libici;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio del casellario giudiziale in Libia è regolato per i cittadini italiani metropolitani e stranieri e per gli apolidi, secondo le norme vigenti nel Regno, ai sensi dell'art. 206 dell'ordinamento giudiziario per la Libia, e secondo le istruzioni contenute nel presente decreto.

Si applicheranno anche le norme dell'ordinamento giudiziario libico, approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167, e quelle relative di esecuzione, in quanto con esse il legislatore abbia espressamente disposto per i cittadini italiani metropolitani e stranieri e per gli apolidi.

Art. 2.

La relazione annuale prevista dall'art. 67 delle norme di esecuzione dell'ordinamento giudiziario, approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2168, deve avere particolare riferimento al modo con cui si è proceduto alla compilazione e trasmissione al casellario locale delle schede e dei relativi fogli complementari, alla tenuta del casellario stesso ed al rilascio dei certificati, e deve contenere i relativi dati statistici.

La relazione stessa viene trasmessa, per il tramite del Governo della Libia e del Ministero dell'Africa Italiana, al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il segretario della procura del Re presso il Tribunale estrae ogni mese dal casellario le schede che devono essere eliminate.

Le schede, relative a cittadini italiani metropolitani, stranieri ed apolidi, previa annotazione nel registro prescritto, sono, ogni semestre, trasmesse all'ufficio del casellario centrale, a sensi dell'art. 37 del regolamento per il servizio del casellario giudiziale nel Regno, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 778, ferme restando le disposizioni per le schede relative a cittadini italiani libici previste dall'articolo 70 delle norme per l'esecuzione dell'Ordinamento giudiziario libico.

Art. 4.

Per le decisioni, relative a sudditi stranieri, pronunciate sia dagli uffici giudiziari del Regno che da quelli della Libia, è compilata soltanto la scheda mod. *B* sui modelli usati per i cittadini metropolitani, e la scheda stessa viene subito inviata alla Procura del Re presso il Tribunale di Roma, per la collocazione in quel casellario.

Art. 5.

Per le decisioni relative a cittadini italiani libici pronunciate dalle Autorità giudiziarie del Regno, è compilata soltanto la scheda lett. *B*, sui modelli in uso per la Libia e richiesti, di volta in volta, dall'Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione al casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

La detta scheda sarà inviata direttamente, con la nota nominativa di accompagnamento, al procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Tripoli, che curerà la restituzione della nota stessa all'Ufficio mittente con dichiarazione di ricevuta. Il procuratore generale del Re, riconosciutane la regolarità, ordinerà la trasmissione della scheda ai procuratori del Re presso gli uffici giudiziari nella cui giurisdizione è compreso il luogo di nascita delle persone cui la scheda si riferisce.

Qualora il procuratore generale del Re rilevi irregolarità nella compilazione e trasmissione delle schede, o qualche omissione nelle indicazioni relative alla data di nascita degli interessati o alla tribù o cabila e religione a cui essi appartengono, disporrà per la restituzione delle schede stesse affinchè siano nuovamente compilate, ovvero per la richiesta delle notizie mancanti, o di chiarimenti circa quelle che fossero dubbie.

Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*: TERUZZI.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

(371)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1938-XVI.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1925, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste:

a) Tariffa 13/8 H, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita, in caso di vita dell'assicurato, ovvero, immediatamente, in misura ridotta, in caso di premorienza;

b) Tariffa 12 R/14 S, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile ad un'epoca prestabilita, in caso di vita dell'assicurato e di una rendita temporanea, pagabile dalla morte dell'assicurato fino alla scadenza del contratto, con la restituzione immediata, in caso di premorienza, di una parte dei premi versati, e con l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità;

c) Tariffa 8 M, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita, in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in misura ridotta, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale crescente pagabile sia in caso di vita che in caso di morte dell'assicurato.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(390)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1938-XVI.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Macerata.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 35388 del 23 dicembre u. s., con la quale il Regio commissario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede di essere autorizzato ad accettare dal comune di Macerata la donazione della somma di L. 41.000 e ad acquistare, per la somma stessa, un terreno necessario per la costruzione della Casa della madre e del bambino di quella città;

Visto che il terreno sito in Macerata a sud del viale Trieste, di proprietà della ditta Marinangeli Pio e Tomassetti Teresina, distinto in catasto nella mappa Cappuccini, contrada S. Domenico, ai numeri 530 *E*, 528 *A*, 653 *A*, 653 1/2 *A*, 530 1/2 resto, 529 resto e la superficie di tavole 2,03 e dell'imponibile di L. 28,37, pari a mq. 2032 misurati sul terreno, di cui mq. 807 in scarpata e mq. 1225 pianeggiante, è stato periziato in L. 41.000;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1, comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal comune di Macerata la donazione della somma di L. 41.000, e ad acquistare, con la somma medesima, il terreno sopra distinto.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto sua personale responsabilità della proprietà e libertà dell'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(405)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 3 febbraio 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2245, recante norme intese a favorire la costruzione di case popolari per gli operai addetti ad industrie di interesse nazionale.

(456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

55° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o ampliamenti di Stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141 e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590 e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA SIDERURGICA.

2619. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta S. A. Acciaieria e Ferriera del Caleotto, con sede in Lecco, è autorizzata ad allestire un impianto per la produzione di ghisa di affinazione al forno elettrico, della potenza complessiva di 5000 Kw., frazionata in uno o più forni elettrici.

2620. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta « S.I.A.C. » Società Italiana Acciaierie di Cornigliano, con sede in Genova-Cornigliano, è autorizzata a rinnovare l'impianto laminazione lamiere.

2621. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta « S.I.A.C. » Società Italiana Acciaierie di Cornigliano, con sede in Genova-Cornigliano, è autorizzata a sostituire nel proprio stabilimento siderurgico di Campi, l'attuale comando vapo-idraulico delle grosse e medie presse per fucinatura, con un sistema completamente idraulico.

INDUSTRIA METALLURGICA.

2622. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Industrie Specializzate Meschia di Aristide Meschia, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano un impianto per il rivestimento dei materiali ferrosi con leghe ad alto tenore di alluminio, completata da una piccola fonderia per leghe adatta a tale trattamento.

La domanda della ditta Industrie Specializzate Meschia di Aristide Meschia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione del cubilot per la produzione dei getti di ghisa, non è accolta.

2623. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1938-XVI, col quale la Società Elettrochimica Veneta, con sede in Venezia, è autorizzata ad allestire un nuovo impianto in Treviso per il recupero dello stagno, del rame, e dello zinco.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE E MECCANICHE.

2624. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli De Leon, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il propric stabilimento di Collegno (Torino) ed adibirlo anche alla fabbricazione di pompe di iniezione, di iniettori e relativi accessori per motori Diesel.

2625. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Arnaldo Vigorelli, con sede in Pavia, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la costruzione di macchine da cucire.

La ditta però non potrà collocare nel mercato interno (Italia, possedimenti e Colonie) un quantitativo superiore a dodicimila macchine all'anno.

2626. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Metalleria Toscana, con sede in Firenze, è autorizzata ad installare nella propria officina una pressa eccentrica a doppio effetto per la fabbricazione di gavette.

2627. — Decreto Ministeriale 25 gennaio 1938-XVI, col quale la Società Italiana Apparecchi di Precisione, con sede in Bologna, è autorizzata a trasferire, in via Fuori Porta S. Vitale n. 462, e ad ampliare l'impianto per la costruzione di apparecchi idrometrici.

INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE DEI MEZZI MECCANACI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI.

2628. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Cav. Bruno Righi, con sede, in Bologna, è autorizzata ad ampliare l'impianto per la produzione dei pezzi di ricambio per automezzi e motori.

2629. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1938-XV, col quale la ditta « A. Agrati e Figli », con sede in Monticello Brianza (Como), è autorizzata ad ampliare l'impianto per la fabbricazione di parti ed accessori per biciclette, esclusi i motori elettrici e le dinamo.

INDUSTRIA DEI FILATI E TESSUTI DI COTONE, CANAPA E MISTI.

2630. — Decreto Ministeriale 25 gennaio 1938-XVI, col quale la S. A. Manifattura di Cuorgnè, con sede in Torino, è autorizzata a sostituire n. 13.000 fusi selfactings installati nel proprio stabilimento per la filatura del cotone in Cuorgnè con altrettanti fusi rings.

2631. — Decreto Ministeriale 25 gennaio 1938-XVI, col quale la S. A. Cotonificio Piaggione, con sede in Genova, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento per la filatura e ritorcitura del cotone di Lucca (frazione Piaggione) dodici rings ed il relativo macchinario di corredo in sostituzione di 6 selfactings, ivi già installati.

2632. — Decreto Ministeriale 15 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Andrea Schiapparelli, con sede in Genova-Voltri, è autorizzata a sostituire otto telai, attualmente installati nella propria fabbrica di bende di garza in Genova-Voltri (frazione di Vesima), con altri otto telai di tipo speciale per la tessitura di bende orlate.

INDUSTRIA DELLA TRATTURA E TORCITURA DELLA SETA.

2633. — Decreto Ministeriale 25 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Giuseppe Robbiani, con sede in Cremona, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Casalmorano (Cremona) come segue:

1) mediante la trasformazione di 84 bacinelle a 8 capi ciascuna con attaccabave in altrettante bacinelle a soli 10 capi ciascuna;

2) mediante la trasformazione di 28 bacinelle a 9 capi con attaccabave in altrettante bacinelle a soli 11 capi ciascuna.

La richiesta di aggiungere altri due capi di trattura a ciascuna delle 84 bacinelle a 8 capi e quella di aggiungere un altro capo di trattura a ciascuna delle 28 bacinelle a 9 capi, non è accolta.

2634. — Decreto Ministeriale 25 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Giuseppe Robbiani, con sede in Cremona, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Lonato (Brescia) come segue:

1) mediante la trasformazione di 72 bacinelle a 10 capi in altrettante bacinelle a 12 capi ciascuna;

2) mediante la trasformazione di 28 bacinelle a 8 capi in altrettante bacinelle a soli 10 capi ciascuna.

La richiesta di aggiungere altri due capi di trattura a ciascuna delle 28 bacinelle di cui sopra, non è accolta.

2635. — Decreto Ministeriale 25 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Giovanni ed Eugenio Parpanesi, con sede in Romanengo, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Romanengo mediante la trasformazione di 28 bacinelle a 6 capi ciascuna in altrettante bacinelle a 8 capi e di 60 bacinelle a 6 capi ciascuna in 40 bacinelle a 12 capi.

2636. — Decreto Ministeriale 25 gennaio 1938-XVI, col quale la ditta Pan dott. Angelo, con sede in Codroipo (Udine), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta, in Codroipo, mediante la trasformazione delle 116 bacinelle a 8 capi ivi installate, in altrettante bacinelle a soli 10 capi ciascuna.

La richiesta di aggiungere altri due capi alle 116 bacinelle di cui sopra, non è accolta.

2637. — Decreto Ministeriale 25 gennaio 1938-XVI, col quale il Comitato Trattura Seta, con sede in Casalbuttano (Cremona) è autorizzato ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Casalbuttano come segue:

1) mediante la trasformazione di 91 bacinelle a 8 capi ciascuna con attaccabave in altrettante bacinelle a soli 10 capi;

2) mediante la trasformazione di una bacinella a 10 capi con attaccabave in bacinella a 12 capi.

La richiesta di aggiungere altri due capi alle 91 bacinelle di cui sopra, non è accolta.

2638. — Decreto Ministeriale 25 gennaio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Avv. Pietro Gera di Conegliano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la filatura a titolo dei bozzoli doppi, in Parè di Conegliano (Treviso), non è accolta.

2639. — Decreto Ministeriale 25 gennaio 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Cesare Mandorli, con sede in Pistoia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria filanda di Pistoia, mediante l'installazione di cinquanta bacinelle per la filatura di bozzoli doppi in grana, non è accolta.

INDUSTRIA DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI.

2640. — Decreto Ministeriale 15 gennaio 1938-XVI, col quale la Società Rhodiaceta Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la produzione dell'acetato di cellulosa e di rayon all'acetato di cellulosa in Pallanza.

2641. — Decreto Ministeriale 22 gennaio 1938-XVI, col quale la « Fibra Nazionale Cafioc » S. A., con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Tresigallo (Ferrara) un impianto per la produzione di cellulosa dai canapuli e sottoprodotti della canapa.

INDUSTRIA DELLA SODA E DEL CLORO ELETTROLITICO.

2642. — Decreto Ministeriale 25 gennaio 1938-XVI, col quale la Società Elettrica e Elettrochimica del Caffaro, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare i reparti per la produzione della soda caustica, cloro gas, acido cloridrico e cloruro di calcio, esistenti presso il proprio stabilimento di Brescia.

(391)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Licinia » del bacino del Lago di Alserio in provincia di Como.

Con R. decreto 11 luglio 1937, n. 3109, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1937, reg. n. 6, foglio n. 125, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Licinia » del bacino del Lago di Alserio, con sede in comune di Erba, provincia di Como.

(446)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Media dei cambi e dei titoli

del 2 febbraio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,25
Francia (Franco)	62,45
Svizzera (Franco)	440,50
Argentina (Peso carta)	5,25
Belgio (Belga)	3,2175
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,75
Danimarca (Corona)	4,2525
Norvegia (Corona)	4,786
Olanda (Fiorino)	10,6225
Polonia (Zloty)	360,80
Portogallo (Scudo)	0,8659
Svezia (Corona)	4,909
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,075
Id. 3,50% (1902)	70,60
Id. 3,00% Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69,975
Id. id. 5 % (1936)	93,975
Rendita 5% (1935)	93,225
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,175
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,20
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,275
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Media dei cambi e dei titoli

del 3 febbraio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,18
Francia (Franco)	62,30
Svizzera (Franco)	440,25
Argentina (Peso carta)	5,25
Belgio (Belga)	3,2175
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,79
Danimarca (Corona)	4,249
Norvegia (Corona)	4,7825
Olanda (Fiorino)	10,61
Polonia (Zloty)	360,55
Portogallo (Scudo)	0,8653
Svezia (Corona)	4,906
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5910
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,175
Id. 3,50% (1902)	70,60
Id. 3,00% Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69,975
Id. id. 5 % (1936)	93,975
Rendita 5% (1935)	93,275
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,175
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,15
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,125
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,25
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). **Elenco n. 46**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2100 — Data: 8 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. Ric. Debito Pubblico — Intestazione: Pesce Oreste fu Alessandro — Titoli del Debito Pubblico: 3 cartelle Rendita 5 %, rendita L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 10 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Fin. Trapani — Intestazione: Pecorella Roberto di Francesco-Paolo — Titoli del Debito Pubblico: 1 cartella cons. 3,50, rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 534 — Data: 7 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tes. Prov. Belluno — Intestazione: Celli Francesco fu Ottavio — Titoli del Debito Pubblico: 1 cartella 5 % littorio, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: ... — Data: 11 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tes. Prov. La Spezia — Intestazione: Emanueli Luigi di Cesare — Titoli del Debito Pubblico: 1 cedole 5 % littorio, rendita L. 7,20.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(333)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esami a quattro posti di sottocapomanipolo nella Milizia portuaria.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per la Milizia portuaria, approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 giugno 1937-XV, n. 964;
Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1937-XVI, n. 15180;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera 18 dicembre 1937-XVI, n. 7146-14;
Sentito il Comando generale della M.V.S.N.;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso per il reclutamento di n. 4 sottocapimanipolo nella Milizia portuaria.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO
per il reclutamento di n. 4 sottocapimanipolo nella Milizia portuaria.

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a quattro posti di sottocapimanipolo della Milizia portuaria.
Il concorso avrà luogo a Roma alla data e nel luogo che saranno stabiliti con determinazione del Ministro per le comunicazioni e comunicati in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Per conseguire la nomina definitiva a sottocapomanipolo in s.p.e. i vincitori del concorso dovranno compiere, con esito favorevole, un periodo di esperimento di mesi dodici. Coloro che al termine del predetto periodo di esperimento non venissero riconosciuti idonei, saranno licenziati.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso:
a) i laureati degli istituti superiori navali, degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed equiparati, i laureati in ingegneria, matematica, fisica, chimica o giurisprudenza, scienze politiche o sociali, scienze politiche e amministraitve, che rivestano la qualifica di ufficiale subalterno nelle categorie del servizio permanente effettivo o del congedo, in una delle Forze armate dello Stato, e che non abbiano oltrepassato alla data di notificazione del concorso gli anni 28;
b) i diplomati capitani di lungo corso che, oltre a non aver superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di effettivo servizio nella Regia marina, e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso che non abbiano superato il 30° anno di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Comando Gruppo legioni di Milizia portuaria, Roma, via Gaeta n. 11, non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dei documenti di cui all'art. 6, nonchè, secondo i casi, degli originali della patente o diploma di capitano di lungo corso, del diploma di laurea o copie autentiche rogate dal Regio notaio e debitamente legalizzate.
Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta, o che per tale data non fossero corredate della completa documentazione prescritta.
I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione compiuta su Regie navi.
I concorrenti dovranno, nel caso, indicare nella domanda in quale delle lingue facoltative (francese, tedesca o spagnola) intendano sostenere le prove relative.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere per nascita o per nazionalizzazione cittadini italiani;
b) essere iscritti al P.N.F.;
c) rivestire il grado di ufficiale subalterno nelle categorie del servizio permanente effettivo o del congedo, in una delle Forze armate dello Stato;
d) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età per gli altri;
e) risultare di buona condotta pubblica e privata;
f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti verranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.
L'altezza e il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,70 ed a m. 0,90, e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.
Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche de Wecker deve raggiungere l'unità per ciascun occhio.
La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale.
Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dei seguenti documenti oltre quelli indicati nel precedente art. 4:
1° copia dell'atto di nascita legalizzato;
2° certificato di stato libero o, per gli ammogliati, copia dell'atto di matrimonio, legalizzati;
3° certificato di cittadinanza legalizzato;
4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha domicilio o residenza abituale, legalizzato dal Prefetto;
5° certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;
6° copia dello stato di servizio;
7° certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio, e attestante l'appartenenza al P.N.F. Tale documento deve indicare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;
8° fotografia del concorrente, con la firma debitamente autenticata e legalizzata.
I certificati di stato libero, di cittadinanza, di buona condotta e quello generale del casellario giudiziario, dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.
I concorrenti, ufficiali od impiegati di ruolo dello Stato, in servizio, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 8.

I posti messi a concorso sono riservati per tre ai concorrenti di cui alla lettera *a*) e per uno a quelli della lettera *b*) dell'art. 3 della presente notificazione.

In base ai risultati degli esami, saranno fatte due distinte graduatorie degli idonei, una per i patentati e diplomati capitani di lungo corso e l'altra per i laureati. Nella nomina a sottocapomanipolo i candidati delle due distinte graduatorie saranno classificati promiscuamente.

Qualora il numero dei vincitori di una delle cennate categorie risultasse inferiore al numero dei posti ad essa riservati, il Ministro per le comunicazioni ha la facoltà di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di prove scritte ed orali, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 10.

Con successivo decreto il Ministro per le comunicazioni nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati.

Art. 11.

In giorno da stabilirsi dal presidente, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formula i temi per le prove scritte.

Le prove scritte debbono svolgersi in altrettanti giorni, e la durata massima di ciascuna di esse è quella stabilita nei programmi di esame.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, vocabolari compresi. I lavori dovranno essere scritti su carta munita del bollo di ufficio e della firma di un membro della Commissione esaminatrice; essi non dovranno portare nè la firma del candidato nè altro segno di riconoscimento.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte; nei riguardi delle materie non ripartite in tesi il candidato dovrà rispondere alle domande che, nel periodo di tempo stabilito nel programma, gli saranno rivolte dalla Commissione.

Art. 12.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 13.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale, a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di ciascuna prova;

b) il punto di classificazione finale;

c) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative sostenute dai candidati ed il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 14.

I vincitori del concorso riceveranno gli scontrini pel viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza alla sede del Comando di Milizia portuaria ove dovranno compiere il periodo di esperimento di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOCAPOMANIPOLO DELLA MILIZIA PORTUARIA

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	ESAME SCRITTO.			
1	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o di cultura generale	—	8 ore	3
	E' in facoltà del candidato essere sottoposto a prove scritte per dimostrare di conoscere bene le lingue francese, tedesca e spagnola . . .	—	8 ore	—
	Al punto complessivo espresso in ventesimi degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità per ogni tre voti od ulteriore frazione di tre superiore ad 1,5 che il candidato avrà riportato al disopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.			
	ESAME ORALE (1).			
2	*Cultura giuridica:*			
	I Gruppo	—	30 minuti	3
	a) Diritto e procedura penali comuni	2 tesi	—	—
	b) Diritto e procedura penali marittimi.	2 tesi	—	—
	c) Nozioni generali sui reati militari e sulla procedura penale militare	2 tesi	—	—
3	*II Gruppo*	—	40 minuti	2
	a) Elementi di diritto civile (con particolare riguardo alla cittadinanza ed alla proprietà), costituzionale, amministrativo e corporativo	2 tesi	—	—
	b) Nozioni generali di diritto internazionale marittimo pubblico . .	2 tesi	—	—
4	*Cultura professionale:*			
	I Gruppo	—	40 minuti	3
	a) Il Codice per la Marina Mercantile ed il Regolamento marittimo, successive modificazioni e leggi complementari, con particolare riguardo alle norme la cui applicazione è affidata, dalle disposizioni in vigore, alla Milizia Portuaria.			
	b) Nozioni tecniche elementari sulle navi e sui porti marittimi, nozioni sommarie sul servizio dei fari e del segnalamento marittimo e sul Codice internazionale dei segnali.			
5	*II Gruppo*	—	[illegible]0 minuti	3
	a) Le leggi eccezionali concernenti la difesa dello Stato.			
	b) La polizia di sicurezza. La legge ed il Regolamento di P. S.			

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun Gruppo.

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	c) Brevi cenni sulla polizia scientifica.			
	d) La polizia di confine.			
	e) Brevi cenni sulla polizia militare.			
	f) Brevi cenni sulla polizia tributaria.			
	g) Principali norme concernenti la circolazione stradale.			
6	*III Gruppo*	—	15 minuti	2
	a) L'amministrazione centrale e periferica della Marina Mercantile.			
	b) Il Regolamento organico e generale della M.V.S.N.			
	c) Il Regolamento per la Milizia Portuaria.			
	d) La Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato per la parte che ha riferimento alle norme amministrative speciali in vigore per la Milizia Portuaria.			
	e) La disciplina militare.			
7	Lingua inglese	—	15 minuti	1
	I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziare bene e tradurre a vista.			
	Prova facoltativa di altre lingue estere	—	15 minuti per ogni lingua	—
8	Esperimento militare pratico di comando	—	30 minuti	1
	Comando di un manipolo.			

N.B. — La Commissione avrà facoltà di interrogare i candidati anche sul tema da loro svolto per iscritto.

Diritto e procedura penali comuni.

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Le principali innovazioni del nuovo Codice penale - Codice e leggi complementari - Del reato - Delitti e contravvenzioni - Classificazione dei reati.

Tesi 2ª. — Subbietto attivo - Concorso di più persone nello stesso reato - Subbietto passivo ed oggetto - Volontà - Dolo e colpa - Fatto - Consumazione - Tentativo - Concorso di reati e di pene - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti del reato e della pena - Della recidiva - Pena - Nozione - Le varie pene - Pene principali ed accessorie - Conseguenze penali della condanna.

Tesi 3ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato (contro la personalità internazionale dello Stato - Contro la personalità interna dello Stato - Contro i diritti politici del cittadino - Contro gli Stati esteri - i loro capi e i loro rappresentanti) - Cenni sui delitti contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti - Contro l'ordine pubblico - Contro l'incolumità pubblica - Contro la fede pubblica.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Contro la moralità pubblica e il buon costume - Contro l'integrità e la sanità della stirpe - Contro la famiglia.

Tesi 6ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

Tesi 7ª. — Nozione del processo penale - Ordinamento giudiziario e competenza - Azione penale - Suo esercizio - Querela - Azione civile nascente da reato - Parti nel processo penale - Difesa - Istruzione.

Tesi 8ª. — Atti di polizia giudiziaria - Cenni sulla istruzione sommaria - Arresto e libertà provvisoria - Cenni sul giudizio - Sentenze e ordinanze - Mezzi d'impugnazione.

Diritto e procedura penali marittimi.

Tesi 1ª. — I reati marittimi - Le pene - Disposizioni generali e disposizioni speciali.

Tesi 2ª. — La diserzione mercantile - Vari casi di diserzione mercantile - Diserzione del capitano o padrone.

Tesi 3ª. — Disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento, complotto e rivolta.

Tesi 4ª. — La baratteria e gli altri reati contro la proprietà.

Tesi 5ª. — La pirateria - Vari casi di pirateria - Atti di pirateria compiuti dai passeggieri - La tratta degli schiavi: l'atto generale antischiavista di Bruxelles.

Tesi 6ª. — Le infrazioni alla polizia marittima ed alla polizia dei porti e delle spiagge.

Tesi 7ª. — Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sulla pesca marittima.

Tesi 8ª. — Le contravvenzioni marittime.

Tesi 9ª. — La giurisdizione penale marittima - Competenza e procedura - Le funzioni di polizia giudiziaria - Da chi ed in quali casi si può richiedere la forza pubblica.

Tesi 10ª. — Le forme degli atti d'istruttoria preliminare connessi ai Comandanti di compartimento ed ai Capi di circondari marittimi - I giudizi di competenza dei Comandanti di compartimento e dei Capi di circondario marittimo - Gli atti d'istruttoria anteriori al dibattimento.

Tesi 11ª. — Il potere disciplinare: a chi è affidato - Le mancanze di disciplina a terra, sulle navi mercantili nei porti ed in navigazione - Le pene disciplinari.

Nozioni generali sui reati militari e sulla procedura penale militare

Tesi 1ª. — *A*) I reati militari e le pene - Applicazione delle pene - Estinzione dei reati e delle pene.

B) I tribunali militari in tempo di pace ed in tempo di guerra - Il tribunale supremo di guerra e marina.

Tesi 2ª. — *A*) Il tradimento e lo spionaggio.

B) Le persone soggette alla giurisdizione militare in tempo di pace ed in tempo di guerra - Norme generali sulla competenza dei tribunali militari in pace ed in guerra.

Tesi 3ª. — *A*) I reati in servizio: la resa senza necessità; l'abbandono di posto, la violazione della consegna, ecc.

B) La composizione dei tribunali militari e del tribunale supremo.

Tesi 4ª. — *A*) La disobbedienza, la rivolta, l'ammutinamento e l'insubordinazione.

B) Il concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militare.

Tesi 5ª. — *A*) La diserzione militare.

B) L'istruzione preparatoria e l'istruzione formale.

Tesi 6ª. — *A*) La subordinazione - L'abuso di autorità e la violenza nell'esecuzione di un ordine o di una consegna.

B) Il procedimento avanti la Commissione d'inchiesta - L'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento.

Tesi 7ª. — *A*) La calunnia, la diffamazione, il falso - Furti, truffe ed appropriazioni indebite.

B) Il dibattimento.

Tesi 8ª. — *A*) La prevaricazione e l'infedeltà - La corruzione.

B) La deliberazione e la sentenza.

Tesi 9ª. — *A*) Disposizioni relative al tempo di guerra: lo stato di guerra, i suoi effetti ed i principali reati che possono essere commessi in guerra.

B) Il giudizio in contumacia ed i ricorsi.

Diritto civile.

Tesi 1ª. — Nozione e ripartizione del diritto - Fonti del diritto - Interpretazioni delle leggi - Loro efficacia nel tempo.

Tesi 2ª. — Dei rapporti e degli atti giuridici in generale - Elementi essenziali, naturali ed accidentali nei negozi giuridici - Persone fisiche e persone giuridiche - Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti.

Tesi 3ª. — Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita ed il riacquisto. Domicilio, residenza e dimora. *Assenza:* assenza in guerra.

Tesi 4ª. — Matrimonio - Filiazione legittima e filiazione naturale - Legittimazione - Minore età ed interdizione - Patria potestà e tutela - L'inabilitazione e l'emancipazione - Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — I beni secondo la loro natura giuridica - Diritti personali e reali - Possesso ed azioni possessorie - Proprietà; concetto, modo di acquisto, limitazione, estinzione - Servitù personali e prediali - Loro estinzione.

Tesi 6ª. — Delle successioni - Devoluzione ed evizione della eredità - Successione legittima: ordine successorio - Successione testamentaria: capacità, forma dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legati, costituzioni - Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione - Donazioni - Rivocazione dei testamenti e delle donazioni.

Tesi 7ª. — Diverse specie di obbligazioni - Loro effetti - Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse - Modi di estinzione - Novazione e prescrizione.

Tesi 8ª. — Dei contratti - Varie specie e requisiti essenziali - Effetti dei contratti in generale ed in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali.
I contratti a favore dei terzi, interpretazione dei contratti.

Diritto costituzionale.

Tesi 1ª. — Diritto costituzionale - Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno - Le varie forme di governo - Governo rappresentativo in particolare - Monarchia e repubblica - Governo costituzionale e Governo parlamentare.

Tesi 2ª. — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale - Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e Asia.

Tesi 3ª. — Principali varietà odierne, di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa e in America - Federazione degli Stati Uniti d'America e loro Governo presidenziale - Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Czeco-Slovacchia e Polonia - Cenni sulla Repubblica russa dei sovieti.

Tesi 4ª. — Governo monarchico costituzionale in Italia - Divisione dei poteri - Potere legislativo, amministrativo e giudiziario - Parlamento, Governo e Tribunali - Potere legislativo - Corona, Camera dei deputati e il Senato - Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario - Dichiarazione di guerra - Articolo 5 dello Statuto - Riforme in proposito - I trattati internazionali ed il diritto interno.

Tesi 5ª. — Composizione della Camera dei deputati - Prerogative dei deputati - Elettorato politico - I Collegi elettorali - Collegio uninominale, plurinominale, nazionale - Rappresentanza proporzionale - Sistema vigente in Italia - Eleggibilità, incompatibilità, ecc. - Senato del Regno - Sua composizione attuale in Italia.

Tesi 6ª. — Procedimenti parlamentari - Vari sistemi - Il nuovo ordinamento degli uffici - Le Commissioni permanenti - Le leggi: approvazione, sanzione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore - La delegazione di potestà legislativa al Governo - I decreti legge - I regolamenti.

Tesi 7ª. — Il potere esecutivo - Il Capo del Governo - Il Primo Ministro - Il Gran Consiglio del Fascismo - Il Consiglio dei Ministri - I singoli Ministri - Nomina e revoca dei Ministri - Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento - Responsabilità penale e politica dei Ministri.

Tesi 8ª. — Il potere giudiziario - Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo e esecutivo - Suo ordinamento - Inamovibilità dei magistrati - Recente modifica dell'istituto della Giuria.

Tesi 9ª. — Uguaglianza civile - Libertà individuale e sua guarentigie nella legislazione italiana - Inviolabilità del domicilio - Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazioni di esse - Libertà di stampa - Libertà di religione - Loro condizione e limiti - Libertà di riunione e di associazione - Il diritto di petizione.

Diritto amministrativo.

Tesi 1ª. — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario - Demanio - Tasse - Imposte, loro specie - Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari - Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna - Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione - Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale - Consiglio dei Ministri - Ministero - Attribuzioni del Capo del Governo, Primo Ministro e sue prerogative - Attribuzioni dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive - Loro ufficio - Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni (consultive e giurisdizionali) - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni.

Tesi 6ª. — Funzione censoria del Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Consiglio Provinciale dell'economia corporativa.

Tesi 8ª. — Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Ingerenza governativa - Amministrazione speciale per il comune di Roma - Costituzione e funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.

Diritto corporativo.

Tesi 1ª. — Genesi del corporativismo fascista - Precedenti storici, concetto dell'ordinamento corporativo.

Tesi 2ª. — La legislazione fascista in materia corporativa prima della Carta del lavoro - La Carta del lavoro.

Tesi 3ª. — Le associazioni professionali (sindacati) - La libertà di organizzazione sindacale - La rappresentanza legale - Il riconoscimento giuridico delle associazioni professionali - Gli uffici di collocamento - Gli uffici di collocamento della gente di mare.

Tesi 4ª. — Le corporazioni - Il Consiglio nazionale delle corporazioni - Funzioni consultive e funzioni normative.

Tesi 5ª. — Concetto del contratto collettivo di lavoro - Il contratto collettivo come legge sostanziale - I soggetti del contratto - il contenuto del contratto - Approvazione dello Stato e pubblicità - Durata del contratto - Violazione del contratto collettivo.

Tesi 6ª. — Le controversie collettive del lavoro - L'arbitrato: precedenti storici - Il sistema fascista - La Magistratura del lavoro - I delitti contro la pubblica economia nel nuovo Codice penale - Le controversie individuali.

Nozioni generali di diritto internazionale marittimo pubblico.

Tesi 1ª. — Il mare - La libertà del mare - Le acque interne e le acque territoriali.

Tesi 2ª. — I mari interni - Gli stretti ed i canali internazionali.

Tesi 3ª. — I fiumi soggetti al controllo internazionale e loro regime.

Tesi 4ª. — La Convenzione e lo Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi. (Ginevra, 9 dicembre 1923).

Tesi 5ª. — La giurisdizione dello Stato costiero nei confronti delle navi mercantili straniere.

Tesi 6ª. — La rappresaglia, l'embargo ed il blocco pacifico.

Tesi 7ª. — Diritti e doveri dei belligeranti nella guerra marittima - Il blocco - Il diritto di visita - Le prede.

Tesi 8ª. — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima - Il contrabbando di guerra.

Tesi 9ª. — Il diritto internazionale marittimo commerciale - La proprietà delle navi e le loro nazionalità - La legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi (Le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 - La legge 14 giugno 1925, n. 938).

(447)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esame a due posti di contabile (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè il ruolo organico dei contabili della R. marina approvato col R. decreto 3 febbraio 1936, n. 189;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 28 ottobre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a due posti di contabile (grado 11° - gruppo *B*) nel personale dei contabili della Regia marina.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte gli aspiranti muniti di diploma di R. Liceo scientifico o di Regi istituti tecnici industriali o nautici o commerciali i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella Ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia Marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati residenti in colonia sono, tuttavia, autorizzati ad inoltrare nel termine anzidetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

4) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A.O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O. devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal Segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente articolo 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato, personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vicesegretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di

iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

9) stato di famiglia legalizzato rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole;

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 7 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un direttore generale civile, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'8°, membro,

un impiegato del ruolo civile tecnico, membro;

un impiegato del ruolo di ragioneria o dei contabili, membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal membro meno elevato in grado o meno anziano.

Potranno essere aggregati un professore di scuole medie per la matematica e la fisica ed uno o più per le lingue estere.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma, e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado XI del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 675,38 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Prove scritte:

1° Composizione italiana (svolgimento di un tema di carattere generale narrativo o descrittivo);

2° Matematica (risoluzione di un problema di algebra o aritmetica e di uno di geometria in base al programma della prova orale);

3° Computisteria - Elementi di ragioneria pubblica e privata (svolgimento di un tema di ragioneria con applicazioni di computisteria);

4° Prova facoltativa di lingue estere.

Nota: La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata nel massimo di 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove facoltative di lingue estere sarà stabilita dalla Commissione.

Prove orali:

1° Matematica.

2° Fisica ed elementi di chimica.

3° Tecnologia e nozioni speciali.

4° Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato - Elementi di statistica e ordinamento corporativo dello Stato.

5° Interpretazione di disegni di costruzioni metalliche, meccaniche ed elettriche. (Il candidato dovrà dar prova di sapere prontamente e razionalmente interpretare i disegni che gli verranno presentati specialmente nei riguardi dei materiali).

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE PROVE ORALI.

1) *Matematica*

Aritmetica ed algebra:

1° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

2° Cenni sui numeri complessi.

3° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

4° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

5° Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

6° Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

7° Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

8° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.

2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.
3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:
1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

2) *Fisica ed elementi di chimica*.

Fisica:
Elementi di meccanica:
1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2° Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3° Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4° Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra piano inclinato. Pendolo.
5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.
6° Calore. Temperatura e sua misura. Termometri - Principali scale termometriche. Dilatazione dei corpi. Quantità di calore.

Idrostatica:
7° Corpi liquidi: Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:
8° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:
9° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
10° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi.

Elementi di chimica:
1° Leggi delle combinazioni. Soluzioni.
2° Pesi atomici e pesi molecolari. Valenza.
3° Simboli e formule. Equazioni.
4° Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
5° Ozono e acqua ossigenata.
6° Cloro e acido cloridrico.
7° Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
8° Ammoniaca.
9° Fosforo.
10° Carbonio e suoi composti ossigenati.
11° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

3) *Tecnologia e nozioni speciali*.

1° Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dai minerali i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.
Ferri laminati e profilati. Chiodatura. Ribattitura. Calafataggio. Utensili pneumatici. Saldatura ossi-acetilenica. Saldatura elettrica.
Tempera. Cementazione.
Leghe metalliche più usate.
2° Nozioni sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli. Torni. Fresatrici. Pialle. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Limatrici. Rettificatrici, ecc.
Apparecchi di sollevamento.
3° Strumenti di misura per il controllo delle lavorazioni meccaniche.
4° Brevi cenni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, e delle macchine ad aria compressa.
5° Organi delle macchine. Bulloni e viti. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavette. Copiglie. Giunti fissi. Giunti mobili. Innesti a denti. Innesti a frizione. Innesti elettromeccanici. Giunto di cardano. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine. Cuscinetti a sfere. Ruote dentate. Passo. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote dentate coniche.
Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasmissione.
6° Elementi sulle caldaie a vapore. Caldaie per impianti a terra e marine.
Elementi costitutivi delle caldaie marine. Vari tipi di caldaie marine. Mattoni e materiali refrattari impiegati nelle caldaie.
7° Nozioni generali sulla fusione dei metalli. Forme. Sagome. Modelli. Anime. Forni da fondere. Crogiuoli. Terra da fondere. Ghisa, bronzo, ottone, alluminio, rame, stagno.
8° Nozioni sui principali materiali impiegati negli impianti elettrici. Materiali isolanti.
9° Corrente elettrica. Potenziale. Forza elettro-motrice. Circuito elettrico. Corrente continua e alternata. Conduttori e isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Condensatori. Pile ed accumulatori.
10° Magneti naturali ed artificiali.
11° Generalità sulle correnti alternate. Fase. Correnti polifasi. Campo magnetico rotante.
12° Generalità dei generatori a corrente continua. Vari tipi di dinamo e loro proprietà.
Motori a corrente continua. Avviamento. Reostati. Generalità sugli alternatori. Generalità sui motori a corrente alternata. Motori sincroni e asincroni. Generalità sui trasformatori. Trasformatori statici. Convertitrici e gruppi convertitori.
13° Lampade ad incandescenza. Telefoni. Telegrafi. Arco voltaico. Proiettori.
Conduttori elettrici nudi ed isolati: Cavi telefonici. Interruttori in aria e in olio. Isolatori. Materiale vario per le linee di trasporto dell'energia elettrica.
14° Istrumenti elettrici vari di misura. Apparecchi da quadro e apparecchi portatili. Apparecchi da laboratorio ed apparecchi industriali.
15° Vari tipi di cavi metallici, di canapa, di juta, di pitta, ecc.
16° Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere.
Legnami per mobili. Legno compensato.
17° Pitture sottomarine a freddo e a caldo, anticorrosive ed antivegetative. Pitture a smalto, pitture ad olio, pitture antiruggini. Pitture incombustibili.

4) *Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica e ordinamento corporativo dello Stato.*

Patrimonio dello Stato. Contratti. Anno finanziario e bilancio dello Stato. Entrate e spese dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari.
Concetto e importanza della Statistica. Metodi statistici. Leggi statistiche. Statistica demografica e sue rivelazioni in Italia.
Carta del Lavoro. Corporazioni. Confederazioni. Consigli e uffici provinciali dell'economia corporativa. Magistratura del Lavoro.

Prova facoltativa di lingue estere.

I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(415)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.